



## **Allegato B) - Commissione Nazionale di Garanzia/Verifica Poteri**

### **Articolo 1 - Composizione e nomina**

L'Assemblea Congressuale elegge, su proposta del Presidente del Congresso, una Commissione di Garanzia formata da 3 (tre) componenti.

I/Le componenti della Commissione sono scelti/e fra gli/le iscritti/e del Movimento con riconosciuta competenza ed indipendenza e con cognizioni in materie giuridiche e amministrative.

### **Articolo 2 - Incompatibilità**

L'incarico di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Movimento. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai/alle componenti della Commissione di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Movimento nonché di sostenere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi.

Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il/la componente della Commissione si intende decaduto/a.

### **Articolo 3 - Funzionamento**

La Commissione di Garanzia elegge al suo interno un/una Presidente, che ne coordina le operazioni rappresentandone la volontà all'esterno.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei/delle componenti. In caso di parità, il voto del/la Presidente è decisivo.

L'Ufficio di Segreteria assicura il necessario supporto organizzativo alla Commissione.

### **Articolo 4 - Compiti**

Compiti della Commissione di Garanzia/Verifica Poteri sono:

- assicurare il rispetto e la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- assicurare il rispetto e la corretta applicazione del Regolamento Congressuale;
- sovrintendere le diverse fasi dell'iter congressuale;

- garantire un adeguata illustrazione e discussione dei documenti politico-programmatici che hanno i requisiti per essere sottoposti al voto degli iscritti e delle iscritte;
- verificare che sia stata data chiara e tempestiva comunicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento;
- controllare la regolarità del tesseramento, con il supporto dei dati trasmessi dall'Ufficio di Segreteria;
- certificare la validità del Congresso;
- esaminare i reclami inerenti la formazione delle deliberazioni della Commissione Politica e della Commissione Elettorale che dovessero essere presentati;
- dirimere le controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami che possono sorgere durante la fase congressuale.

#### **Articolo 5 - Contenziosi e ricorsi**

Ogni contenzioso che si dovesse determinare in merito allo svolgimento del Congresso sarà valutato dalla Commissione Nazionale di Garanzia per la sua risoluzione.

La Commissione esamina i ricorsi provenienti da iscritti e da iscritte riguardanti il rispetto del presente Regolamento durante il Congresso e ha facoltà di intervenire di propria iniziativa per prevenire il formarsi di successivi contenziosi, nel caso in cui lo ravvisi necessario; esamina inoltre eventuali ricorsi provenienti da iscritti e da iscritte sulle interpretazioni del presente Regolamento.

I ricorsi devono pervenire per iscritto e accompagnati dalla copia o dal numero del documento di identità di ogni ricorrente.

I/Le componenti della Commissione di Garanzia assumono le loro determinazioni in base allo Statuto, e ai Regolamenti.

Contro tali decisioni o in caso di inerzia, è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri del Movimento che si pronuncerà entro i successivi dieci giorni.

Le delibere sui ricorsi pervenuti sono adottate e trasmesse ai ricorrenti e possono essere rese pubbliche se richiesto dai ricorrenti ovvero se valutato opportuno dalla Commissione Nazionale di Garanzia, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.